

FOGLIO FEDERALE

Anno XLVII

Berna, 24 dicembre 1964

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: annuo fr. 12.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale 65 - 690.

9124**MESSAGGIO**

del

**Consiglio federale all'Assemblea federale concernente
l'approvazione dell'accordo istitutivo d'un regime provvisorio per
un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni
mediante satelliti**

(Del 30 novembre 1964)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo di sottoporvi per approvazione l'accordo istitutivo d'un regime provvisorio per un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni mediante satelliti, completato da un accordo speciale ed aperto alla firma, in Washington, il 20 agosto 1964.

I. INTRODUZIONE**A. Considerazioni tecniche****1. Situazione iniziale**

Le telecomunicazioni internazionali, questi ultimi anni, sono andate sviluppandosi con un ritmo rapidissimo caratterizzato da indici d'incremento dell'ordine del 20%. Il traffico è pertanto raddoppiato in un periodo di circa 4 anni.

La maggior parte del traffico europeo interessa il continente americano. Oltre i collegamenti radio si impiegano oggi principalmente i cavi sottomarini. Dal 1956, data della posa del primo cavo, ne sono stati immersi altri tre.

La capacità di trasmissione dei cavi è progressivamente aumentata: quelli più recenti dispongono di 128 canali, oppure di 256 quando si ricorra al sistema TASI (Time Assignment Speech Interpolation).

Per il suo traffico con gli Stati Uniti ed il Canada, la Svizzera abbisognava, in questi ultimi anni, dei seguenti circuiti:

- Gennaio 1956: 5 circuiti radio (collegamenti a onde corte)
- Gennaio 1958: 5 circuiti radio e un circuito cavo;
- Gennaio 1960: 5 circuiti radio e 2 circuiti cavo;
- Gennaio 1962: 6 circuiti radio e 7 circuiti cavo;
- Gennaio 1964: 7 circuiti radio e 9 circuiti cavo;
- Dicembre 1964: 3 circuiti radio e 15 circuiti cavo.

Il 9 gennaio 1964, alcune amministrazioni europee delle poste, telegrafi e telefoni decisero di formare un «pool» per gestire in comune una parte dei loro circuiti transatlantici in cavi sottomarini. Questa razionalizzazione dell'esercizio consentì al nostro Paese di impiegare 6 circuiti cavo supplementivi e, conseguentemente, di ridurre a 4 i circuiti radio, la cui qualità è sovente assai meno buona. Il collegamento radio deve essere nondimeno conservato per ragioni di sicurezza.

È inoltre interessante notare che, sui 15 circuiti transatlantici in cavo impiegati dalla Svizzera, 10 sono noleggiati mentre 5 sono in proprietà comune. La forma giuridica della comproprietà è risultata più economica di quella della locazione.

Per il prossimo avvenire, i probabili bisogni di circuiti tra la Svizzera e l'America del Nord possono essere valutati come indichiamo qui sotto, premesso che i tempi di chiamata telefonica non subiscano mutamenti:

- 1966: 26 circuiti
- 1968: 34 circuiti
- 1970: 48 circuiti

I collegamenti intercontinentali erano dunque assicurati sinora unicamente mediante le onde corte ed i cavi. Recentemente è apparsa però una nuova tecnica, molto promettente: quella delle telecomunicazioni mediante satelliti artificiali. Gli Stati Uniti d'America detengono in questo settore un chiaro primato; d'altro lato, grazie alla loro posizione geografica ed al loro potenziale economico, hanno un'influenza determinante sulla scelta dei mezzi da impiegare per le telecomunicazioni transoceaniche. Usando di questa influenza, le autorità americane competenti han quindi potuto facilmente ottenere che si decidesse, dopo la posa del cavo «TAT 4» nel 1965, di non immergere più nessun altro cavo transatlantico. Siccome però nel TAT 4 soltanto tre circuiti verranno probabilmente attribuiti alla Svizzera, il nostro Paese si vede costretto a ricorrere alla tecnica dei satelliti per assicurare le proprie telecomunicazioni con gli Stati Uniti ed il Canada.

2. Programma di lancio dei satelliti

Il primo satellite di telecomunicazione, idoneo ad un impiego commerciale, sarà un satellite sincrono (HS 303) denominato «early bird» e destinato, essenzialmente, ad assicurare il traffico tra l'America del Nord e l'Europa. I satelliti sincroni hanno la caratteristica di orbitare in sincronismo con la rotazione terrestre; in altre parole, essi si muovono con la stessa velocità angolare e, conseguentemente, appaiono immobili in cielo ad un osservatore terrestre. Per ottenere il sincronismo, il satellite deve orbitare ad una distanza di 35.800 km, altezza dalla quale il campo di irradiazione viene a coprire circa un terzo della superficie del globo.

L'attrezzatura tecnica dei satelliti sincroni è assai complicata. Essi inoltre devono essere immessi in orbita con estrema esattezza e vanno provvisti di un'antenna direzionale costantemente orientata verso la terra, così da consentire un impiego ottimale della potenza di emissione.

La loro notevole distanza dalla superficie provoca un caratteristico inconveniente consistente nel fatto che il tempo di propagazione dei segnali radio-elettrici diviene sensibile (0,3 sec. per ogni senso) al punto da disturbare già la conversazione telefonica. La telecomunicazione con questi satelliti presenta per contro il vantaggio di richiedere un sistema formato da soli tre satelliti per toccare ogni regione della terra.

Le esperienze tecniche principali previste con il satellite «early bird» dovrebbero cominciare nella primavera del 1965 e già in maggio si potrà probabilmente valutare se il sistema risulti adatto a garantire un servizio telefonico commerciale; in caso affermativo, gli specialisti americani pensano che detto servizio potrebbe essere inaugurato il 1° luglio 1965. Questa tabella di marcia non è però, ovviamente, definitiva.

Il progetto «early bird» è basato sulle esperienze positive fatte con i satelliti Syncom II e Syncom III. Il primo fu immesso in un'orbita inclinata di 33 gradi sul piano dell'equatore ed il lancio, effettuato nel luglio del 1963 fu coronato da pieno successo sia dal punto di vista della precisione dell'orbita, sia da quello della guida. Syncom III, lanciato il 19 agosto 1964, e stabilizzatosi al di sopra del Pacifico nella zona del meridiano di cambiamento di data, è assurto a notorietà mondiale avendo funzionato come ponte per la ritrasmissione televisiva delle recenti Olimpiadi di Tokio.

Una seconda fase sperimentale dovrebbe iniziare nel 1966 e dovrebbe servire a mettere in punto la tecnica di lancio di altri satelliti d'un tipo non ancora determinato: si pensa ad un sistema di satelliti orbitanti ad altezza media (10.000 km circa), costituito di due gruppi di dodici satelliti asincroni, dotati cioè di una velocità angolare diversa da quella della terra.

Attualmente è impossibile dire quale dei due sistemi — sincrono od asincrono — avrà la preferenza. La decisione dipenderà essenzialmente dall'esperienza che gli utenti del telefono avranno fatto con il sistema sincrono.

In tutti questi loro studi delle telecomunicazioni con satelliti, gli Stati Uniti seguono i consigli del Comitato consultivo internazionale per le radio comunicazioni (CCIR) e del Comitato consultivo internazionale per la telegrafia e la telefonia (CCITT). La consulenza di tali organi assicura che i segnali telefonici e telegrafici risulteranno della qualità usualmente raggiunta nelle telecomunicazioni intercontinentali normali. Appare però già sin d'ora certo che la trasmissione dei segnali televisivi sarà meno buona.

3. Stazioni terrestri

I problemi concernenti le stazioni terrestri europee sono trattati nel quadro della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Esistono già alcune stazioni adatte ad un servizio commerciale: in Gran Bretagna, Goonhilly Downs, in Francia, Pleumeur-Bodou (Bretagna), nella Repubblica Federale di Germania, Raisting (Baviera). La stazione italiana di Fucino ha una capacità ridotta e non potrà fornire, per intanto, se non 24 collegamenti telefonici.

L'integrazione di queste stazioni nell'insieme del sistema è dominata dalla legge della diminuzione della capacità di trasmissione parallelamente all'aumento delle stazioni terrestri collegate simultaneamente ad un satellite. Per questa ragione si prevede di incominciare con due sole stazioni terrestri, una in America e l'altra in Europa; per poterle però provare tutte è stato allestito un piano d'avvicendamento fra le varie stazioni.

L'Europa dispone dunque di 4 stazioni, ed è questo un numero assai elevato per un servizio commerciale provvisorio, ancorchè appaia certo che il rapido aumento del volume di traffico farà in modo che esse verranno presto adoperate al massimo della capacità. In avvenire bisognerà poi tener conto anche di un'adeguata distribuzione nazionale, essendo senz'altro da presumere che i piccoli Paesi, giustamente gelosi dei propri interessi, non vorranno dipendere dai grandi Stati vicini. Il problema dell'approntamento di una stazione terrestre dovrà pertanto, a tempo debito, essere posto in studio anche per la Svizzera.

B. Svolgimento dei negoziati

Considerate le nuove possibilità offerte dal progresso della tecnica delle telecomunicazioni, il Governo americano si è sforzato, già dall'autunno del 1962, di guadagnare gli Stati europei al proprio progetto d'un sistema mondiale di telecomunicazioni con satelliti.

All'uopo, dei delegati statunitensi furono mandati in diverse capitali europee, fra cui Berna, col compito di spiegare il progetto alle cerchie interessate e di avviare i contatti con le amministrazioni delle telecomunicazioni. I Governi europei, per la maggior parte, si mostrarono interessati al progetto, ma, anzichè procedere separatamente, reputarono opportuno di concordare, innanzitutto, un atteggiamento comune. Successivamente dei delegati del Go-

verno statunitense esposero i loro piani alla CEPT, quale organo competente in materia. Detto ente europeo, pur dichiarandosi favorevole alla concezione generale del disegno americano, dovette però constatare, ad un esame più analitico, che se le proprie competenze potevano bastare per trattare i problemi tecnici posti in quel contesto, altri problemi, istituzionali e politici, ne valicavano invece, e di molto, lo stretto ambito. Ci si dovette quindi decidere a costituire un organismo specificamente europeo, nella forma d'una Conferenza diplomatica, cui affidare la funzione capitale di condurre i negoziati con gli SUA circa il nuovo sistema di telecomunicazioni e quella, secondaria, di progettare poi l'ordinamento della collaborazione intereuropea in materia. La decisione qui riferita fu pure influenzata dall'idea che anche le industrie europee avrebbero potuto, in un futuro più o meno prossimo, contribuire all'approntamento del necessario materiale tecnico.

I Paesi piccoli, inoltre, desiderosi, sin dall'inizio, di realizzare un complesso contrattuale di spiccato carattere plurilaterale e in nessun punto discriminatorio, si fecero strenui sostenitori di detta decisione. Essa fu attuata prontamente e ne nacque, nel 1963, la CETS (Conferenza europea delle telecomunicazioni spaziali).

Sono state quindi le delegazioni della CETS a continuare e concludere i negoziati, salvandoli da numerosi mali passi e conducendoli secondo le direttive generali elaborate dalla Conferenza stessa. In una seconda fase parteciparono ai negoziati anche dei delegati di taluni Paesi extra-europei: Canada, Giappone e Australia. L'Unione Sovietica, con la quale gli USA pur avevano già preso contatto in merito, non ha invece preso parte a questi negoziati.

Sin dall'inizio dei lavori, la parte europea si è trovata in posizione d'inferiorità: gli SUA erano, e restano, l'unico Paese dotato della capacità teorica e tecnica necessaria e venivano pertanto automaticamente a trovarsi nella posizione determinante di chi ha tutto da offrire a chi nulla possiede. Tale supremazia fu poi rafforzata dalla circostanza che gli SUA si trovavano di fronte un gruppo di Stati tutti inferiori per potenza politica e, in molti punti, fra loro discordi per contrasti d'interessi. Due altri fattori d'indebolimento della posizione della parte europea risiedevano infine nel fatto che, in primo luogo, ogni intesa internazionale importante richiedendo adeguata ratifica da parte statunitense, l'inserimento di soluzioni non accette a questa parte avrebbe ritardato l'avvio dell'impresa comune e che, in secondo luogo, gli Americani s'ispiravano chiaramente al principio dell'iniziativa privata, opponendosi così, radicalmente, a quella ch'era la concezione di base della parte europea.

Ciononostante le delegazioni europee sono riuscite ad ottenere, dopo discussioni lunghe e tenaci, dei testi che si pongono veramente come validissimo fondamento d'un sistema comune provvisorio di telecomunica-

zioni con satelliti. In questo quadro la nostra delegazione, con l'appoggio delle altre delegazioni europee, si è sforzata di far definire delle condizioni favorevoli ad una collaborazione intereuropea quanto più stretta ed efficace. Se ne può trarre la conclusione che i negoziati han prodotto degli accordi i quali, pur rispecchiando pienamente la superiorità tecnica e l'impostazione pragmatica proprie degli SUA, non ignorano punto lo sforzo europeo di conseguire un ordinamento il più possibile equilibrato, saldamente ancorato al diritto internazionale.

Gli accordi sono stati aperti alla firma in Washington, il 20 agosto 1964. Il nostro incaricato d'affari negli SUA ha apposto la sua firma il 16 settembre 1964; sedici altri Stati, sinora, li hanno firmati.

II. CONTENUTO

A. Finalità generali

Il preambolo dell'accordo principale elenca gli scopi ultimi e precisa gli obiettivi immediati dell'organizzazione. Occorre approntare un sistema mondiale unico di ritrasmissioni mediante satelliti, così da assicurare a tutte le regioni del mondo un accesso alla rete internazionale delle telecomunicazioni; all'uopo, come prima fase, bisognerà procedere ad un allestimento provvisorio, per passare poi ad un'organizzazione mondiale permanente.

B. Struttura degli accordi

Stante la determinazione americana di conseguire al più presto un accordo pragmatico (esente, come tale, da ogni procedura di ratificazione negli SUA) i negoziatori europei dovettero accettare il frazionamento della materia in trattazione: conseguentemente, solo alcuni punti essenziali sono stati inclusi nell'accordo principale, sottoposto alla firma dei Governi, mentre tutt'una serie di disposti d'applicazione sono stati separati e son venuti a formare il tema d'un accordo speciale, configurato come allegato di quello principale e sottoposto soltanto alla firma degli enti nazionali delle telecomunicazioni. Questa tendenza a regolare la tematica tecnica e finanziaria mediante accordi diretti fra enti specializzati ha fatto sì che l'accordo speciale venisse ad includere anche norme di carattere fondamentale e non si limitasse, come sarebbe stato auspicabile dal punto di vista sistematico, alle mere disposizioni applicative.

C. Disposti principali

1. Organizzazione della partecipazione

Gli Stati ed enti interessati possono partecipare al sistema di telecomunicazioni per satelliti mediante investimenti in un quadro ben definito. È prevista una partecipazione maggioritaria (del 61% degli investimenti presunti, i quali toccano, già ora, i 200 milioni di dollari), riservata agli SUA. La partecipazione europea totale è stata limitata al 30,5 % mentre l'8,5 % rimane libero per gli altri partecipanti. Ad ogni successiva nuova partecipazione (sempre possibile dato che l'accordo permane aperto all'adesione), le aliquote dei vecchi partecipanti si riducono automaticamente in proporzione; è tuttavia fissato un limite a questa progressiva diminuzione nel senso che la partecipazione SUA non potrà in nessun caso scendere al disotto del 51 %.

Le percentuali delle quote parti sono state calcolate sulla base della presunta partecipazione degli interessati al traffico telefonico intercontinentale previsto per il 1968. Grazie alla sua partecipazione, già attualmente assai forte, al traffico telefonico internazionale, la Svizzera s'è vista attribuire una quotaparte del 2 %.

2. Il Comitato

Come organo supremo del sistema è istituito un Comitato interinale delle telecomunicazioni mediante satelliti (detto, qui di seguito, semplicemente « Il Comitato »), nel quale i firmatari dell'accordo sono adeguatamente rappresentati. Spetta al Comitato la concezione, la messa in punto, la costruzione, le messa in opera e la gestione del settore spaziale. La rappresentatività del Comitato riposa sulla partecipazione dei firmatari: la partecipazione minima (che dà diritto ad un rappresentante in seno al Comitato) è dell'1,5 %. Il nostro Paese, la cui quotaparte è del 2 %, avrà dunque un proprio rappresentante nel Comitato che siederà in Washington. D'accordo col Dipartimento politico, la Direzione generale delle PTT, ha scelto per questa funzione il Sig. Reinhold Steiner, sinora consulente scientifico della nostra ambasciata in Washington.

Il Comitato è composto come segue (la prima colonna indica il numero dei rappresentanti, la seconda la percentuale costituente la quotaparte, la terza i totali delle quote parti, per gruppi):

1.	SUA	61,00	61,0
2.	Canada	3,75	} 8,5
3.	Australia	2,75	
4.	Giappone	2,00	} 8,40
5.	Regno Unito	8,40	
6.	Francia	6,10	} 6,10
7.	Germania federale	6,10	
8.	Svizzera (2,0 ‰)	2,20	} 2,20
9.	Italia	2,20	} 2,10
10.	Belgio (1,1 ‰)	2,10	
			Paesi Bassi (1,0 ‰)
11.	Svezia (0,7 ‰)	1,50	} 30,5
12.	Danimarca (0,4 ‰)	1,50	
			Spagna (1,1 ‰)
12.	Portogallo (0,4 ‰)	1,50	
			Vaticano
14.	Irlanda	0,35	

In considerazione dei compiti di vigilanza attribuiti al Comitato, si son dovute definire con cura particolare le modalità di voto. Giusta l'articolo V dell'accordo principale, il diritto di voto inerisce alla partecipazione al capitale, cosicchè il numero dei voti, di cui il rappresentante dispone, risulta pari alla cifra esprime la quotaparte del o dei rappresentati. Di massima le decisioni vanno prese all'unanimità; quando questa risultasse inconseguibile, alla maggioranza semplice. Per talune questioni importanti sono previste però delle votazioni a una maggioranza qualificata, data dai voti spettanti alla partecipazione maggiore, cui se ne aggiungano altri, per il 12,5 per cento del totale.

Tali questioni sono le seguenti:

- scelta del o dei tipi di Settore spaziale da approntare;
- definizione delle norme generali per l'approvazione delle stazioni terrestri;
- approvazione dei preventivi, per categorie principali;
- revisione dei conti;
- fissazione dell'aliquota unitaria delle regalie per l'utilizzazione del sistema;
- decisione dei contributi suppletivi;

- approvazione delle quoteparti;
- determinazione delle condizioni finanziarie d'adesione;
- adozione del regolamento interno del Comitato e dei sottocomitati consultivi;
- approvazione d'un'appropriata remunerazione alla Società, per l'esecuzione dei servizi ch'è chiamata a prestare.

3. *La Comsat*

Vige negli Stati Uniti, dal 1962, una legge sulle telecomunicazioni mediante satelliti (Communications satellite act), in virtù della quale è stata istituita una società di diritto privato per dette telecomunicazioni (Communications satellite corporation: COMSAT) che cura questo settore sotto l'alta vigilanza dello Stato. L'articolo VIII dell'accordo principale designa la COMSAT come ente incaricato della concezione, messa in punto, costruzione, messa in opera, gestione e manutenzione del settore spaziale. La COMSAT è tenuta ad operare secondo le finalità generali ed, eventualmente, le direttive specifiche del Comitato. In quanto firmataria dell'accordo speciale, essa è inoltre incaricata dei regolamenti finanziari risultanti dai lavori sui quali deve vigilare.

4. *Stazioni terrestri*

Gli articoli VII dell'accordo principale e 7 dell'accordo speciale dispongono che il Comitato stabilisce le condizioni tecniche, il cui soddisfacimento è presupposto per autorizzare una stazione terrestre ad utilizzare il sistema di telecomunicazioni per satelliti. Il buon funzionamento delle stazioni terrestri dipende infatti da molti fattori interconnessi d'ordine tecnico, nonchè dal numero delle stazioni medesime. (Esamineremo più sotto le implicazioni d'ordine finanziario).

5. *Partecipazione dell'industria europea*

Giusta l'articolo X dell'accordo principale, i firmatari hanno diritto all'assegnazione d'una parte dei contratti di fornitura ed attrezzatura corrispondente alle loro rispettive quoteparti, purchè la qualità, i prezzi e i termini di consegna dei loro prodotti corrispondano a quelli degli altri offerenti. L'articolo 10 dell'accordo speciale dispone inoltre che le forniture di equipaggiamenti d'oltre 125.000 dollari SUA, vanno aggiudicate sulla base di sollecitorie d'offerta conformi alle direttive stabilite dal Comitato ed indirizzate alle aziende industriali interessate di tutti i firmatari. La COMSAT informa il Comitato delle decisioni da essa prese in merito. I contratti d'oltre 500.000 dollari devono infine essere vidimati dal Comitato stesso.

Va notato, in proposito, che questi disposti degli accordi aprono all'industria elvetica prospettive assai interessanti, segnatamente per il settore degli apparecchi e strumenti di precisione. Questa, del resto, è la ragione per cui abbiamo curato di far partecipare ai negoziati anche delle rappresentanze dei diversi gruppi industriali.

L'articolo 10 contiene una norma che fa obbligo di mettere a disposizione del Comitato tutti i ritrovati e i dati tecnici che siano ricavati direttamente dai lavori eseguiti nel quadro dei contratti.

6. *Applicazione, recesso, durata*

L'articolo XII dell'accordo principale reca l'importante principio che ogni Governo, il quale firmi con riserva di ratifica, può dichiarare d'applicare l'accordo a titolo provvisorio. Ne discende che quel Governo è facoltato a partecipare attivamente al sistema: segnatamente, può eleggere un proprio rappresentante che segga nel Comitato con diritto di voto. Dopo attenta valutazione di questa facoltà, il nostro Paese ha deciso d'usarne e ciò ci ha consentito d'avere un nostro rappresentante che ha fatto già proposte importanti in merito al regolamento interno del Comitato e che potrà cooperare alle decisioni concernenti l'assegnazione dei circuiti e la fissazione dei diritti di regalia. Questo nostro rappresentante è stato inoltre eletto alla presidenza del sottocomitato per l'attribuzione delle ordinazioni industriali.

Conformemente all'articolo XII, l'accordo principale cessa, per ogni Parte che l'abbia disdetto, tre mesi dopo la notifica della disdetta al Governo degli SUA. La recessione dall'accordo principale vale automaticamente anche per quello speciale.

L'articolo IX dell'accordo principale dispone che il Comitato deve compilare, entro il 1° gennaio 1969, un rapporto destinato alle Parti contraenti e contenente delle raccomandazioni sull'organizzazione definitiva. Successivamente gli SUA convocheranno una conferenza internazionale incaricata di esaminare dette raccomandazioni e di allestire gli accordi definitivi. Le Parti sono tenute a fare tutto quanto è possibile affinché l'organizzazione definitiva divenga operante il 1° gennaio 1970. Le principali linee strutturali di quest'organizzazione definitiva sono del resto già tracciate e sembrano corrispondere assai ai desideri europei (ad es. conferenza generale come autorità suprema, organi internazionali di carattere tecnico e amministrativo ecc.).

7. *Clausola d'arbitrato*

L'articolo 14 dell'accordo speciale prevede che, durante il trimestre successivo alla firma, le Parti concluderanno un accordo suppletivo per la composizione arbitrale delle controversie giuridiche che insorgessero nell'applicazione o nell'interpretazione dell'accordo principale o di quello speciale. Il disposto è stato inserito a domanda dei Paesi europei, i quali han-

no costituito, nel quadro della CETS, un gruppo di periti giuridici, cui è stato affidato l'incarico di allestire il disegno d'accordo suppletivo. Il disegno, frattanto approntato, è stato poscia sottoposto nel corso di due riunioni di periti delegati dall'insieme dei firmatari dell'accordo speciale, ad uno studio comparato con analoghi progetti statunitensi e canadesi. Gli studi sono sfociati in un testo ormai quasi completo, mancante soltanto della definizione di alcuni particolari.

Il disegno definitivo prevede che ogni firmatario dell'accordo speciale designerà un giureconsulto e ne comunicherà il nome al Comitato, cui spetterà di sceglierne sette, che farà iscrivere su un albo come personalità eleggibili alla presidenza del tribunale arbitrale. Quando poi dovessero sorgere delle controversie d'ordine giuridico sia fra i firmatari sia fra il Comitato e uno o più firmatari, ogni parte nella controversia potrà designare un arbitro e i due arbitri un presidente tratto dall'albo. Il tribunale arbitrale così composto risolverà la questione e potrà, all'uopo, anche annullare una decisione del Comitato, qualora risultasse presa in violazione dei disposti dell'accordo principale o di quello speciale. La procedura arbitrale viene pertanto a porsi come una garanzia contro il pericolo che il Comitato abbia ad abusare dei suoi vasti poteri, pericolo non del tutto insussistente stante l'ineguaglianza dell'attribuzione dei voti in seno al Comitato stesso.

Grazie al dettato del predetto articolo 14, l'accordo suppletivo verrà a configurarsi come convenzione applicativa dell'accordo speciale. Rilevanmo sopra che il testo dell'accordo suppletivo dev'essere ancora precisato in taluni particolari; ciò sarà fatto assai presto cosicché l'accordo possa entrare in vigore già la prima metà dell'anno prossimo.

III. FINANZIAMENTO

Gli investimenti necessari al finanziamento del settore spaziale, senza le stazioni terrestri, sono valutati, per la durata dell'accordo, a 200 milioni di dollari SUA. Tuttavia, il Comitato può decidere di aumentare tale somma a 300 milioni di dollari. Ove risulti opportuno di accrescere nuovamente il capitale necessario, spetta alla conferenza particolare dei firmatari dell'accordo speciale, di cui all'articolo VI dell'accordo, di decidere a tale riguardo.

Le delegazioni europee hanno domandato che il Comitato sia coadiuvato, conformemente all'accordo, da una sottocommissione per le questioni finanziarie, che si pronuncerà riguardo alla gestione finanziaria del Comitato e della COMSAT. In tal modo è consentito un certo controllo finanziario, ancorché limitato.

Durante il periodo di validità dell'accordo, la Svizzera deve dunque pagare, in rate successive, una somma totale di 17,2 milioni, oppure di 25,8 milioni di franchi, ove il capitale necessario sia aumentato contrattualmente.

L'impiego dei satelliti soggiace alla riscossione di una tassa. Le Parti dell'accordo, diventando proprietarie del settore spaziale, parteciperanno ai benefici eventuali, proporzionalmente al capitale investito. Non essendo ancora state stabilite le tasse d'impiego dei satelliti nè quelle delle stazioni terrestri, è ovviamente impossibile valutarne definitivamente il rendimento economico. Tuttavia, i canali per satelliti costeranno in avvenire, secondo le previsioni americane, meno di quelli per cavo. Per contro, gli studi preliminari eseguiti in Europa dimostrano che, nei prossimi anni, i circuiti per satelliti costeranno maggiormente alle amministrazioni di quelli per cavo. Siccome però la tecnica dei satelliti fruisce di un rapido sviluppo, è concesso sperare che il rendimento economico di questo sistema di telecomunicazioni verrà migliorato allo stesso ritmo. È probabile che le amministrazioni non subiscano, neanche inizialmente, alcuna perdita finanziaria dovuta all'impiego del nuovo mezzo di trasmissione. Il calcolo dei prezzi di costo, eseguiti a più lunga scadenza, dimostrano perfino la possibilità di un esercizio luerativo del traffico telefonico per satelliti; come esso è riscontrato nel traffico per cavo. In proposito, il fatto che il sistema sia gestito dagli Americani ci dà qualche garanzia.

La redditività economica dipende inoltre, in larga misura, dalle spese sopportate per l'impiego delle stazioni terrestri. A tale riguardo sono state avviate discussioni in seno alla CEPT. D'intesa con altri paesi, la Svizzera si sforza di ottenere una forma di comproprietà di questi impianti, proporzionalmente all'impiego previsto. Secondo il risultato ottenuto dalle discussioni suindicate, vi presenteremo, ove occorra, un nuovo messaggio inteso a trattare la partecipazione della Svizzera al finanziamento di tali impianti.

IV. PROSEGUIMENTO DELLA COOPERAZIONE EUROPEA

La conclusione degli accordi ha posto fine al mandato di negoziatrice della CETS. Di conseguenza, essa si adunò a Bonn il 27 ottobre 1964, al fine di determinare le direttive per il proseguimento della cooperazione europea. Essa ha deciso che gli sforzi dei diversi paesi europei, nel campo tecnico delle telecomunicazioni per satelliti, debbano, durante la prima fase di due anni circa, essere possibilmente coordinati. A tale scopo, sarà avviato uno scambio d'informazioni per il tramite della segreteria della CETS. Durante una seconda fase, i membri esamineranno la possibilità di allestire ed eseguire un programma comune europeo per la costruzione d'un satellite.

Inoltre, la CETS seguirà attentamente i lavori dell'organizzazione provvisoria, segnatamente quelli del Comitato, e stabilirà le direttive per una politica europea comune, riguardo agli Stati Uniti.

V. CONCLUSIONI

1. Il rapido incremento del volume di telecomunicazioni intercontinentali, cui la Svizzera partecipa relativamente di più degli altri paesi europei, e la considerazione, secondo cui la posa di nuovi cavi sottomarini non è prevista per il momento, sollecitano il nostro paese ad accettare, con i presenti accordi, la possibilità di partecipare a un sistema provvisorio di telecomunicazioni per satelliti. Per ragioni di natura economica, dev'essere data la preferenza alla forma della comproprietà. Il fatto che la COMSAT è incaricata dell'amministrazione, costituisce una certa garanzia d'una messa in opera di tale sistema in razionali condizioni tecniche e finanziarie.

2. La nostra partecipazione a un sistema di satelliti, costituente la prima applicazione della tecnologia spaziale al campo economico, apre interessanti orizzonti ai nostri scienziati e industriali.

3. Dall'aspetto politico e istituzionale potrebbe sembrare increscioso concludere accordi, in un campo così importante della tecnologia spaziale, conferenti ai paesi non americani unicamente un diritto minoritario di partecipazione. Considerata, tuttavia, la natura provvisoria degli accordi, la cui applicazione efficace sembra essere garantita dalla posizione assegnata alla COMSAT, la nostra partecipazione può essere considerata realistica.

4. Gli obblighi finanziari, assunti dalla Svizzera nell'ambito del sistema, possono essere valutati, per il prossimo quinquennio, a 17 milioni di franchi; tale somma, per decisione del Comitato, potrebbe essere aumentata fino a 26 milioni al massimo. Le valutazioni e i calcoli dell'Azienda delle poste, telefoni e telegrafi, cui verranno addossati gli obblighi finanziari suindicati, rilevano già presentemente che tale investimento, analogamente a quello operato per i cavi telefonici transatlantici, diverrà proficuo in un prossimo avvenire.

5. La costituzionalità del disegno di decreto federale che sottoponiamo alla vostra approvazione risulta dall'articolo 8 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero. Per contro, la competenza delle Camere federali è fondata sull'articolo 85, numero 5, della Costituzione. Siccome gli accordi sottoposti all'approvazione possono essere disdetti in ogni momento, mediante preavviso di tre mesi, le disposizioni dell'articolo 89, numero 4, della Costituzione, concernenti il referendum per trattati internazionali non sono applicabili al presente decreto.

Al lume di queste considerazioni, abbiamo l'onore di proporvi d'accettare il disegno di decreto federale allegato che approva l'accordo istitutivo d'un regime provvisorio per un sistema commerciale mondiale di telecomunicazioni mediante satelliti.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 30 novembre 1964.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

L. von Moos.

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente l'approvazione dell'accordo istitutivo d'un regime provvisorio per un sistema, commerciale mondiale di telecomunicazioni mediante satelliti (Del 30 novembre 1964)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1964
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9124
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	24.12.1964
Date	
Data	
Seite	2445-2458
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 100

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.